

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 001/CSA (2015/2016)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 125/CSA– RIUNIONE DEL 10 GIUGNO 2015

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Avv. Carlo Porceddu– Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri- Segretario.

1. RICORSOCALC. PERIC MARKOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2015 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAYOFF SCUDETTO, ACQUA E SAPONE C5/REAL RIETI DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 716 del 12.5.2015)

Con ricorso ritualmente proposto il calciatore Peric Marko, tesserato in favore della società Real Rieti, ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 716 del 12.5.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, seguito gara Acqua e Sapone Calcio a 5/Real Rieti del 9.5.2015, gli ha inflitto la squalifica sino al 30.11.2015 “perché a fine gara, durante il saluto fair play, nel rifiutare di stringere la mano agli arbitri, ingiuriava il terzo arbitro sputando contro la sua mano tesa nel saluto, attingendolo”.

Con i motivi scritti il ricorrente, pur scusandosi per la sua condotta, ha eccepito l'eccessività della sanzione fondata su una ricostruzione dei fatti contraddittoria operata dal solo arbitro addizionale ed in carenza dei presupposti in fatto contestando, sul punto, di “avere sputato in direzione della mano del direttore di gara” (rectius arbitro tre della gara).

Ha, pertanto, chiesto che gli venisse applicata la sanzione ex art. 19 n. 4, lett. a), C.G.S. anche considerata la sua condotta irreprensibile tenuta, anche in campo internazionale, nel corso della sua attività.

A supporto di questo suo assunto ha allegato una attestazione inviata dal Segretario Generale della Federazione di appartenenza inviata alla F.I.G.C. Divisione Calcio a 5.

Alla seduta del 10.6.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – III^a Sezione – è comparso il ricorrente, assistito del suo difensore, il quale ha sunteggiato i motivi del proprio ricorso concludendo in conformità.

Rileva, preliminarmente, questa Corte che l'Arbitro Tre della gara, chiamato a chiarimenti, ha confermato quanto da lui refertato ad in specie lo sputo indirizzatogli dal Peric.

Ciò premesso, si osserva che il proposto ricorso è privo di fondamento in fatto ed in diritto, di talché deve essere rigettato atteso che il gesto dello sputo è, come da costante indirizzo degli Organi disciplinari, considerato un atto di violenza grave.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l'arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. PericMarko e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 17 giugno 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio